

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19051 Anno 2021

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 06/07/2021

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED],
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED], che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato [REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED];

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. [REDACTED] della CORTE D'APPELLO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di TORINO, depositata il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



19051-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

MUTUO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. [REDACTED]

- Dott. FELICE MANNA - Presidente - Cron. 19051
- Dott. UBALDO BELLINI - Consigliere - Rep. 61
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Ud. 25/02/2021
- Dott. ELISA PICARONI - Rel. Consigliere - CC
- Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
 [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato
 [REDACTED], che lo rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato [REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
 [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
 [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
 [REDACTED]

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. [REDACTED] della CORTE D'APPELLO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[REDACTED]
[REDACTED]
ga

di TORINO, depositata il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 6 ottobre 2014, accolse la domanda proposta nel 2011 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], di pagamento della somma di lire [REDACTED] - pari ad euro [REDACTED] - a titolo di restituzione del mutuo erogato nel corso dell'anno 2002.

2. La Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata il 2 maggio 2016, ha accolto l'appello proposto da [REDACTED].

2.1. Secondo la Corte territoriale, gli assegni bancari rilasciati a garanzia da [REDACTED] a [REDACTED] (10 assegni di lire [REDACTED] ciascuno), in quanto privi di data e luogo di emissione, non potevano integrare promessa di pagamento, con la conseguenza che l'onere della prova del mutuo era rimasto a carico del preteso mutuante.

In esito all'esame delle prove, la stessa Corte ha poi ritenuto che era rimasta indimostrata la dazione della somma a titolo di mutuo.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo, al quale resiste [REDACTED] con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, 1343 e 1988 cod. civ., in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. assumendo che la Corte di appello di Torino sarebbe incorsa in errore nel ritenere che l'assegno privo di data emesso a favore di un beneficiario a titolo di garanzia sia inidoneo a valere quale riconoscimento di debito o promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Risulta pacifico in atti che i 10 assegni bancari, dell'importo di [REDACTED] lire ciascuno, furono emessi da [REDACTED] a favore di [REDACTED] senza data e luogo di emissione.

La Corte d'appello ha escluso di poter riconoscere ai predetti titoli l'efficacia della promessa di pagamento, richiamando il principio consolidato secondo cui «l'emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato [...] è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti [...]» (così in massima Cass. 22/11/2013, n. 26232).

È vero, al contrario, che il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell'assegno «apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traente in termini di promessa di pagamento» (così, in motivazione, Cass. 24/10/2019, n. 27370; v. tra le altre, Cass. 24/05/2016, n. 10710; Cass. 15/09/1998, n. 9181; Cass. 19/04/1995, n. 4368).

3. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà a riesaminare la domanda alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui «l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione *iuris tantum* dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto».

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino, diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25 febbraio 2021.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale